

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI MARZO

IN PRIMO PIANO

IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO SOSTEGNI

Pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 22 marzo 2021 il decreto-legge n. 41/2021** "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19", in vigore dal 23 marzo 2021. Il primo pacchetto del Governo Draghi con aiuti alle imprese, ai lavoratori, ma anche sostegni in ambito di sicurezza e salute, per i quali è previsto uno stanziamento di 32 miliardi di euro, si snoda su cinque ambiti di intervento:

1. sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore;
2. lavoro e contrasto alla povertà;
3. salute e sicurezza;
4. sostegno agli enti territoriali;
5. ulteriori interventi settoriali.

Tra le disposizioni di maggiore interesse, l'articolo 1 del decreto introduce un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio nazionale, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario purché con redditi non superiori a 10 milioni di euro e con un calo di almeno il 30% del fatturato medio mensile e dei corrispettivi 2020 sul 2019, applicando una percentuale a seconda dell'entità dei ricavi e compensi percepiti. Il contributo è riconosciuto per un importo minimo di: 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi.



SPOSTAMENTI FINO AL 6 APRILE: IL DECRETO N. 30/2021

Pubblicato in **Gazzetta Ufficiale n. 62 il decreto-legge n. 13 marzo 2021**, n. 30, recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena". Il provvedimento, in vigore dal 13 marzo, si compone di quattro articoli ed è in particolare l'articolo 1 a prevedere gli ulteriori interventi per contrastare l'emergenza, in considerazione della maggiore diffusività del virus. Per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021 nelle zone gialle e arancioni sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5:00 e le 22:00, restando all'interno dello stesso Comune. Resta valido lo spostamento di massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Durante le festività pasquali (3, 4 e 5 aprile 2021), sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, restando all'interno della stessa Regione. Novità arrivano anche per le famiglie e i genitori con figli in DAD o in quarantena: dalla possibilità di ricorrere allo smart working fino al 30 giugno ai congedi, passando ai bonus per servizi di baby-sitting o per l'iscrizione a centri estivi o ai servizi integrativi per l'infanzia.

- ❖ [Approda in Gazzetta la riforma del lavoro sportivo](#)
- ❖ [Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus](#)
- ❖ [D.L. 13 marzo, le nuove regole anti Covid](#)
- ❖ [In Gazzetta le modalità per il versamento del contributo per i lavoratori impatriati dello sport](#)



CIG COVID, NUOVE CAUSALI PER LE DOMANDE

Con il **messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021** l'**Inps** fornisce le prime istruzioni sulla gestione delle domande di ammortizzatori sociali dopo quanto previsto dal D.L. n. 41/2021, con indicazione delle causali e delle tempistiche per le domande di integrazione salariale. Per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) il decreto Sostegni introduce un ulteriore periodo di 13 settimane richiedibile dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili al Covid-19 tra il 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021. Per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD), i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso alle citate misure per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. In merito alla richiesta di nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale "COVID 19 - DL 41/21" (per le province autonome di Trento e di Bolzano le varianti "COVID 19 - DL 41/21 - Deroga Trento" e "COVID 19 - DL 41/21 - Deroga Bolzano"). Conseguentemente - si legge - anche le imprese che alla data del 23 marzo 2021 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva possono accedere al trattamento di CIGO, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione, indicando nella domanda la nuova causale "COVID 19 - DL 41/21-sospensione Cigs". Le istanze di accesso (CIGO, GIGS ASO) dovranno essere inoltrate all'**Inps**, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021. Per quanto riguarda il settore agricolo, inoltre, il decreto Sostegni ha previsto un ulteriore possibile periodo di accesso alla CISOA per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, con istruzioni operative per l'invio delle domande che saranno fornite con un successivo messaggio. Istruzioni anche sulle modalità di pagamento.

- ❖ [Bonus bebé 2021, al via le domande](#)
- ❖ [Indennità Covid e NASpl del decreto Sostegni](#)
- ❖ [Contratto di espansione 2021, le istruzioni Inps](#)
- ❖ [Codici contratto aggiornamento di aprile](#)
- ❖ [Esonero contributivo agricoltori autonomi, al via le domande](#)
- ❖ [Riscatto e ricongiunzione: nuovo portale Inps](#)
- ❖ [Indennità COVID-19 marittimi: al via il riesame](#)
- ❖ [CU 2021: modalità di richiesta all'Inps](#)
- ❖ [Congedo di paternità 2021, le istruzioni Inps](#)
- ❖ [Cig al 31 marzo: le istruzioni Inps](#)
- ❖ [Bonus baby-sitting: proroga al 30 aprile per inserimento prestazione](#)
- ❖ [Contributo addizionale per aziende plurilocalizzate](#)



TRACCIABILITÀ RETRIBUZIONE: NON BASTA DICHIARAZIONE DEL DIPENDENTE

Con la **nota n. 473 del 22 marzo 2021** l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** ribadisce l'obbligatorietà in carico al datore di lavoro di conservare la documentazione che attesti il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori con strumenti tracciabili (previsti all'articolo 1, comma 910, L. n. 205/2017) e, in caso contrario, la possibilità di applicare il regime sanzionatorio previsto dalla legge n. 205/2017 anche in presenza di dichiarazione del lavoratore che confermi di non essere stato pagato in contanti. L'Ispettorato ricorda che proprio la legge n. 205/2017 elenca le modalità attraverso le quali i datori di lavoro possono effettuare la corresponsione della retribuzione, disponendo al comma 912 che "la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione". Al fine di garantire l'effettiva tracciabilità delle operazioni eseguite, anche attraverso la loro esibizione agli organi di vigilanza, sono consentiti anche mezzi di pagamento diversi da quelli esplicitamente consentiti dalla legge, purché una tracciabilità possa essere individuata.

- ❖ Crediti patrimoniali per riduzione orario, no alla diffida INL
- ❖ INL: contratti a termine nelle ipotesi di stagionalità



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI “INDIFFERENZA URBANISTICA” ALLE IMPRESE SOCIALI

Con **nota n. 3959 del 22 marzo 2021**, il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** fornisce chiarimenti in merito all'applicabilità dell'art. 71 del Codice del Terzo settore alle imprese sociali e nello specifico alle cooperative sociali, ovvero se anche le stesse pur esercitando attività d'impresa, possano svolgere le proprie attività in qualsiasi luogo agibile, indipendentemente dalla destinazione d'uso. Il Ministero evidenzia che la disposizione in oggetto esclude esplicitamente che possano essere esercitate in regime di indifferenza urbanistica le attività istituzionali “di tipo produttivo”. Le imprese sociali, al contrario, esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa, sia pure di interesse generale. Il Ministero ritiene quindi che la disposizione di cui all'art. 71 del Codice del Terzo settore sia inapplicabile alle imprese sociali. Per le cooperative sociali, imprese sociali *ex lege* ma con disciplina *ad hoc*, sono fatte salve eventuali disposizioni di maggior favore qualora esistenti.

- ❖ Esami di Stato CdL 2021, modulo per Dichiarazione Sostitutiva
- ❖ Somministrazione contratti a termine, niente causale



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE: PROROGA AL 30 APRILE 2021

Prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 le disposizioni sulla sorveglianza sanitaria eccezionale, di cui all'art. 83 del D.L. n. 34/2020, delle lavoratrici e dei lavoratori fragili. A comunicarlo è l'**Inail** con una [nota del 2 marzo 2021 sul proprio sito](#) ricordando che l'art. 19 del D.L. n. 183/2020 (cd. decreto Milleproroghe), come convertito dalla L. 26 febbraio 2021 n. 21, ha prorogato i termini fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Pertanto, i datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino a tale data, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'**Inail**, attraverso l'apposito servizio online. Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare n. 44 dell'11 dicembre 2020.



FONDO NUOVE COMPETENZE: ULTERIORI CHIARIMENTI

Con **nota n. 5329 del 5 marzo del 2021** l'**ANPAL** fornisce nuove indicazioni operative sulla progettazione dei percorsi, l'attestato finale e la richiesta dati per le aziende che vogliono utilizzare il Fondo Nuove Competenze, integrando l'avviso pubblicato approvato con decreto direttoriale n. 461 del 4 novembre 2020 e integrato dal decreto direttoriale n. 69 del 17 febbraio 2021. L'Agenzia ricorda i vincoli che i progetti formativi devono rispettare in fase di elaborazione e fornisce indicazioni sulle modalità di progettazione dei percorsi di sviluppo delle competenze. In particolare, specifica che la progettazione per competenze degli interventi deve essere coerente nell'impianto logico e metodologico con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio Nazionale, facendo riferimento o alle qualificazioni ricomprese o ai descrittivi dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni. In merito all'attestato finale delle competenze, inoltre, vengono precisate le informazioni minime che quest'ultimo deve contenere (allegato 6) e viene proposto un nuovo modello (allegato 7). Infine, per agevolare le aziende, sono stati modificati i modelli per richiedere i dati dei singoli lavoratori, sia in fase di presentazione della domanda (allegato 2bis) sia in fase di richiesta di saldo del contributo (allegato 4bis e 5bis).

❖ [FNC: aggiornamento Faq su progetto formativo e soggetti erogatori](#)



DECRETO SOSTEGNI: PRONTE REGOLE E PROCEDURA PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Con provvedimento del 23 marzo 2021 l'**Agenzia delle Entrate** definisce le regole operative e la finestra temporale di presentazione delle istanze con le quali i titolari di partita IVA che abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro, potranno richiedere l'erogazione del nuovo contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni. Sono invece esclusi dalla fruizione del contributo a fondo perduto coloro la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto sostegni o che abbiano attivato la partita IVA successivamente, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. L'accesso ai fondi stanziati per il sostegno degli operatori economici danneggiati dall'emergenza da Coronavirus avverrà mediante la presentazione di un'istanza in modalità elettronica, da inviare all'Agenzia a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio 2021.

I requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto sono due:

- i ricavi e i compensi relativi all'anno 2019 non devono superare i 10 milioni di euro
- la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 deve risultare inferiore almeno del 30% rispetto a quella dell'anno 2019.

Quest'ultimo requisito non è necessario per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. Con [comunicato stampa del 23 marzo](#) l'Agenzia delle Entrate annuncia che la procedura è pronta e le domande si potranno inviare tramite i canali telematici dell'Agenzia disponibili nell'[area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi"](#).

- ❖ [*Contributi D.L. Sostegni, rettifica AE per le start up*](#)
- ❖ [*Digital tax, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate*](#)

- ❖ Comunicazioni di irregolarità pronti i nuovi codici
- ❖ Credito d'imposta Mezzogiorno e ZES: nuovo modello dal 31 marzo
- ❖ Lavoratori sportivi impatriati: pronto il codice tributo
- ❖ Digital services tax, codici tributo per F24
- ❖ Impatriati: istruzioni per la proroga del regime fiscale agevolato
- ❖ Superbonus: proroga al 15.04 per sconto in fattura o cessione credito
- ❖ Corrispettivi telematici: slitta al 1° ottobre il tracciato elettronico



INTERPELLO

PREMI LEGATI ALLA PRODUTTIVÀ: L'AGENZIA SPIEGA QUANDO SI APPLICA LA TASSAZIONE SEPARATA

Con l'**interpello 223** del **29 marzo 2021**, l'**Agenzia delle Entrate** chiarisce che la tassazione separata sui premi incentivanti la produttività è ammessa solo se l'erogazione degli stessi in periodi d'imposta successivi rispetto al periodo di riferimento derivi dalla contrattazione collettiva. Diversamente, saranno soggetti alla tassazione ordinaria, i premi e i compensi la cui tardiva corresponsione consegua da situazioni diverse ed in particolare dalla fisiologica tempistica di pagamento di tali somme.

- ❖ Non tassate le card sconto ai dipendenti
- ❖ Superbonus anche in caso di abitazione ad uso promiscuo
- ❖ Test genetico esente da IVA
- ❖ Esenzione IVA per i servizi di teleassistenza infermieristica
- ❖ IVA al 5% alle forniture di ventilatori polmonari con la formula del noleggio
- ❖ Guanti pluriuso per uso domestico: no all'IVA agevolata
- ❖ Incentivo all'esodo, ok alla tassazione separata
- ❖ Superbonus 110% per interventi antisismici
- ❖ Contratto di affidamento: sì al bonus sisma
- ❖ Imponibili i ristori per il crollo del Ponte Morandi
- ❖ Bonus ristrutturazioni e sospensione dei termini
- ❖ L'associazione di promozione sociale può accedere al superbonus
- ❖ Premi di risultato e tassazione 10%: chiarimenti su caratteristiche contratto

- ❖ Credito imposta investimenti 4.0 e sisma Centro-Italia cumulabili
- ❖ Superbonus ed impianto fotovoltaico su una pertinenza
- ❖ Pensione estere nel Mezzogiorno: no all'imposta sostitutiva alle pensioni italiane
- ❖ Ecotassa anche sulle auto usate acquistate all'estero
- ❖ Riduzione affitto per Covid: sì alla cedolare secca
- ❖ Superbonus anche per il condominio minimo



RISCOSSIONE

D.L. SOSTEGNI: LE FAQ DELL'AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE

Tutti i chiarimenti sulle novità introdotte dall'articolo 4 del D.L. n. 41/2021 in materia di riscossione sono riassunti nelle **Faq dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione aggiornate al 26 marzo 2021**. Tra le misure che riguardano l'Agenzia c'è la proroga, dal 28 febbraio al 30 aprile 2021, della sospensione per l'attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza e viene ribadito che i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza a partire dall'8 marzo. Sempre fino al prossimo 30 aprile opera la proroga per il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza ricade nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021. Si chiarisce che la sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza nello stesso periodo e che per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 D.P.C.M. 1° marzo 2020) decorre dal 21 febbraio 2020. I pagamenti degli atti sospesi, dunque, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il prossimo 31 maggio. L'Agenzia ricorda poi le nuove scadenze per rottamazione e saldo e stralcio, le sospensioni su pignoramenti e procedure di riscossione e sullo stralcio dei debiti fino a 5 mila euro.



TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al mese di **febbraio** che è pari a **103,0%**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di febbraio 2021 è di **0,763196%**.

Dipartimento Scientifico
 **Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Hanno collaborato:
Silvia Bradaschia
Pietro Manzari